

Art. 6  
(Ripresa dei traffici aerei)

1. La Regione, al fine di favorire la ripresa dei traffici aerei e turistici, gravemente compromessi sia a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19 sia dall'attuale fase di incertezza e instabilità, interviene a sostegno e supporto dell'Aeroporto d'Abruzzo, erogando alla Saga S.p.A., società concessionaria per la gestione aeroportuale, un contributo pari ad euro 800.000,00, finalizzato al potenziamento delle rotte turistiche e commerciali da/per la regione Abruzzo verso destinazioni strategiche nazionali e internazionali, nonché all'adeguamento ed ampliamento infrastrutturale dell'Aeroporto.
2. Per l'anno 2020, le risorse indicate nel presente articolo trovano copertura finanziaria mediante le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020, derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020.
3. Entro il 15 novembre 2020, la Saga S.p.A. provvede all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, attraverso la pubblicazione di apposito bando di gara contenente l'individuazione delle rotte, i livelli di servizio (frequenze dei voli), i volumi di passeggeri attesi, la tempistica di sviluppo e di erogazione dei fondi.

Art. 7  
(Modifiche all'art. 5 della l.r. 16/1980)

1. L'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 16 (Attuazione art. 66 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in materia di tratturi) è sostituito con il seguente:

"Art. 5

1. Le somme comunque dovute in applicazione della presente legge sono introitate sul capitolo di entrata 32106/1, Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, denominato: "Canoni Per Concessione Tratturale (D.P.R. 24.7.1977, art. 66, l.r. 06.03.1980, n. 16)" e sono destinate, per il cinquanta per cento, all'apposito capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Attività tecnico-amministrative finalizzate al riordino, gestione e valorizzazione del demanio armentizio di cui alle L.R. 16/1980 e L.R. 35/1986", nell'ambito del Titolo 1, Missione 16, Programma 1."

Art. 8  
(Contributi per i Centri Diurni per disabili)

1. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), la Regione, attraverso la competente struttura della Giunta regionale, concede ai Centri Diurni per disabili non accreditati, che operano all'interno degli Enti d'Ambito distrettuali sociali da almeno tre anni, un contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a supporto delle spese effettuate a far data dal 1° giugno 2020, mediante quietanza di pagamento di quanto sostenuto e fino ad esaurimento delle risorse.